



ALLEGATO "A" AL N. 767/644

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"CASA DI RIPOSO CITTA' DI TIRANO - ETS"

PREMESSE

L'Originaria Casa di Riposo è stata istituita in Tirano nel lontano 1896 per cura della Congregazione di Carità e su iniziativa del conte Filippo Salis, allora Presidente. Contribuirono a costituire il patrimonio del nuovo Ente: i fondi derivanti dalla trasformazione del Monte Frumentario e di Pietà esistente in Tirano; la cospicua elargizione della Commissione Centrale di Beneficenza della Cassa di Risparmio di Milano; i fondi all'uopo destinati dai coniugi avvocato Giacomo Merizzi e signora Benedetta Sebgondoni; le donazioni ed oblazioni di altri Enti e privati benefattori; una sottoscrizione pubblica fra i Tiranesi.

La Casa di Riposo, eretta in Ente Morale con Decreto Reale in data 31.08.1896 prese il nome di Ricovero di Mendicità e venne amministrata dalla Congregazione di Carità con gestione separata. Lo scopo dell'Istituto era quello di far cessare l'accattonaggio nel territorio Comunale, ricoverando gli indigenti inabili al lavoro dell'uno e dell'altro sesso che non abbiano parenti tenuti per legge al loro sostentamento, o che affetti da imperfezioni incurabili, non esigono un'apposita cura.

Con provvedimento regionale l'Ente è stato ricondotto al regime giuridico di diritto privato, in ottemperanza al D.P.C.M. 16.02.1990 ed ai sensi della L. R. n. 1/2003.

A seguito del suddetto provvedimento regionale di privatizzazione l'Ente veniva trasformato in una fondazione privata disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

A seguito dell'entrata in vigore, con il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, del Codice del Terzo Settore lo Statuto dell'Ente è stato adeguato alle disposizioni della nuova disciplina.

Art. 1

Denominazione e Sede

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e del vigente Codice Civile, la Fondazione denominata "FONDAZIONE CASA DI RIPOSO CITTA' DI TIRANO - ETS" (In seguito per brevità la "Fondazione"), ente senza finalità di lucro, con sede legale in Tirano (SO).

Art. 2

Scopi istituzionali e Attività della Fondazione

La Fondazione è un Ente del Terzo Settore e persegue, senza scopo di lucro, scopi e finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale come definite dalle seguenti lettere dell'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo n.117 del 2017:

- lettera a), interventi e servizi sociali;
- lettera b), interventi e prestazioni sanitarie;
- lettera c), prestazioni socio sanitarie;
- lettera d), educazione, istruzione e formazione professionale;
- lettere g) formazione universitaria e post-universitaria;
- lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- lettera q) alloggio sociale ed ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari;.....
- lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.....

L'attività della Fondazione è principalmente rivolta all'assistenza sociale, socio-sanitaria, sanitaria, riabilitativa ed educativa, in regime residenziale, semi-residenziale, diurno e domiciliare, con particolare riferimento alla tutela degli anziani e delle persone fragili che si trovino in condizioni di disagio.....

In relazione a tali attività la Fondazione potrà:.....

- a) istituire e gestire servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari necessari al fine di rispondere ai bisogni delle persone in stato di necessità o anziani autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti, allestendo Residenze Sanitarie Assistenziali, strutture protette e case di riposo nonché altre tipologie di unità d'offerta e servizi definiti dalla vigente normativa di riferimento;.....
- b) organizzare ed erogare servizi, sia di carattere sanitario che sociale, nonché prestazioni di ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare, fornendo, oltre alle normali prestazioni alberghiere, servizi di carattere culturale, ricreativo e riabilitativo;.....
- c) ampliare la cultura, addestrare, formare e aggiornare coloro che, a titolo professionale o di volontariato, prestano attività a favore della Fondazione;.....
- d) promuovere o partecipare ad attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori di attività in cui opera la Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali;.....
- e) partecipare, anche in fase di costituzione qualora lo ritenga opportuno, ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, aventi, direttamente o indirettamente, analoghi scopi;.....
- f) cooperare con altri Enti del Terzo Settore, Imprese Sociali, Enti pubblici e privati, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 117 del 2017;.....
- g) promuovere e sostenere le attività di volontariato che operano nel medesimo settore di attività;.....
- h) intraprendere ogni iniziativa atta al raggiungimento dei propri scopi quali, ad esempio: stipulare ogni opportuno atto e contratto; assumere mutui a breve o lungo termine; acquisire la proprietà o il diritto di superficie di immobili; stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche per l'affidamento in gestione di parte dell'attività, ivi comprese quelle trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati che siano opportune per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali.....

La Fondazione potrà inoltre, sulla base dei suoi scopi e per lo svolgimento delle attività di interesse generale sopradescritte cooperare con Enti pubblici attraverso le forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e convenzione ai sensi del titolo VII del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.....

La Fondazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, secondo i

criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e dei decreti collegati.

Nel rispetto delle normative vigenti, la Fondazione svolge le proprie attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia e, in condizione di parità di bisogni, preliminarmente in favore dei cittadini residenti nel Comune di Tirano, delle persone nate nel Comune di Tirano ma non ivi residenti e dei cittadini residenti nel distretto della Comunità Montana Valtellina di Tirano.

La Fondazione persegue le proprie finalità a favore di coloro che hanno bisogno senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, censo, sesso, condizione sociale e politica.

La Fondazione concorre, per quanto di competenza, alla definizione della politica sociale sul territorio e dei relativi programmi di intervento con riferimento ai piani socio-sanitari regionali e locali; concorre altresì con l'ASL provinciale, la Comunità Montana Valtellina di Tirano, il Comune di Tirano e con eventuali altri soggetti pubblici e privati alla realizzazione di una rete di servizi, rivolti prioritariamente alle persone anziane e fragili, al fine di fornire risposte efficaci a bisogni diversificati.

Nel rispetto della libertà e della dignità della persona, le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione saranno disciplinati da uno o più Regolamenti Esecutivi predisposti ed approvati da parte del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione provvede, inoltre, alla redazione e approvazione della Carta dei Servizi al fine di stabilire le essenziali forme di garanzia e di sicurezza riservate agli ospiti.

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è così costituito:

- dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data 27.10.2003, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 24 del 29.10.2003, e successive variazioni ed integrazioni;

- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre attività impiegabili per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati dai fondatori o da altri partecipanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;

- sopravvenienze attive e rendite non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;

- contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Lombardia, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

- ogni altro contributo ed elargizione a destinazione vincolata;

- i fondi raccolti secondo i criteri ed i limiti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, quando la delibera del Consiglio di Amministrazione che istituisce la specifica attività di raccolta preveda la destinazione del ricavato all'incremento del patrimonio.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiun-

gimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo delle sue attività istituzionali. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio, fatta salva la possibilità di sua trasformazione finalizzata al miglior perseguimento degli scopi e delle attività di interesse generale della Fondazione e per garantire la migliore gestione economica della Fondazione medesima.

Art. 4

Mezzi finanziari

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- e) incassi derivanti dalla vendita dei beni mobili e immobili che compongono il patrimonio della Fondazione;
- f) i fondi raccolti secondo le modalità all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017.

I mezzi finanziari disponibili devono essere impiegati esclusivamente per il funzionamento della Fondazione e per il perseguimento dei suoi scopi.

La Fondazione potrà inoltre ricorrere anche a tutte le altre forme di finanziamento previste per gli Enti del Terzo Settore dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017, comprese quelle di cui al titolo IX del predetto Decreto Legislativo e dalle altre normative di riferimento.

Art. 5

Partecipanti

Possono divenire partecipanti le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino a contribuire al patrimonio della Fondazione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata. I Partecipanti sono nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento.

I Partecipanti possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, con il voto favorevole della maggioranza dei membri, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri previsti dal presente Statuto e del Regolamento.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 6

Organi

Sono Organi della Fondazione:

- a) Il Consiglio di Amministrazione;.....
- b) Il Presidente;.....
- c) L'Assemblea dei Partecipanti;.....
- d) Il Direttore Generale;.....
- e) Il Direttore Sanitario;.....
- f) L'Organo di Controllo;.....
- g) Il Revisore dei Conti.....

Art. 7

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) definire gli obiettivi ed i programmi della Fondazione;.....
- b) verificare la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti;.....
- c) approvare lo Statuto e le relative modifiche;.....
- d) approvare il Modello Organizzativo e Gestionale della Fondazione, su proposta del Direttore;.....
- e) approvare, su proposta del Direttore, i Regolamenti della Fondazione e le relative modifiche;.....
- f) approvare il bilancio di previsione, compreso l'eventuale adeguamento in corso di esercizio, con gli obiettivi assegnati al Direttore Generale;.....
- g) approvare il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale della Fondazione sulla base di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017;.....
- h) approvare i piani ed i programmi dell'Ente in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia;.....
- i) deliberare la dismissione e l'acquisto di beni immobili;.....
- j) approvare la dotazione organica della Fondazione e le relative variazioni, su proposta del Direttore Generale;.....
- k) nominare e revocare il Presidente della Fondazione;.....
- l) nominare il Direttore Generale ed il Vice Direttore nonché il Direttore Sanitario, disciplinandone i rapporti con la Fondazione tenuto conto in ogni caso di quanto previsto dallo statuto;.....
- m) definire la composizione dell'Organo di Controllo, monocratica o collegiale, nominarne i componenti e definire il relativo compenso;.....
- n) nominare il Revisore Legale dei conti e definire il relativo compenso;.....
- o) deliberare in merito alla decadenza dei Consiglieri;.....
- p) autorizzare il Presidente a rappresentare la Fondazione in giudizio, fatti salvi i casi di urgenza;.....
- q) designare i rappresentanti della Fondazione presso altre fondazioni, Enti del Terzo Settore, altri Enti o istituzioni;.....
- r) deliberare in merito al rimborso delle spese sostenute dagli amministratori per l'espletamento del loro mandato;.....
- s) approvare convenzioni, accordi di programma ed altre forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati ed altri Enti del Terzo Settore per la programmazione e/o la progettazione e/o lo svolgimento in forma integrata, coordinata ed associata di funzioni e/o ser-

vizi;.....
t) istituire nuovi servizi o ampliare quelli esistenti;.....
u) approvare le tariffe e le rette relativi ai servizi erogati;.....
v) deliberare su ogni altro argomento relativo all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, fatta salve le attribuzioni e le competenze del Direttore Generale e del Direttore Sanitario.....

Il Consiglio di Amministrazione definisce gli indirizzi di gestione ed amministrazione della Fondazione e verifica i risultati ottenuti anche attraverso riunioni periodicamente promosse dal Consiglio stesso alle quali sono tenuti a partecipare il Direttore Generale, il Direttore Sanitario nonché il personale della Fondazione all'uopo interessato....

Art. 8.

Composizione, nomina, durata in carica, del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, tra cui il Presidente, così nominati:.....

- quattro dal Sindaco del Comune di Tirano, uno dei quali assumerà la carica di Presidente;.....

- uno dal Consiglio di Amministrazione in scadenza.....

Il Consiglio di Amministrazione può essere integrato, fino alla concorrenza di n. 2 ulteriori componenti, con persone designate dall'Assemblea dei Partecipanti.....

La nomina degli amministratori da parte del Sindaco del Comune di Tirano si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo pubblico nei confronti dei singoli amministratori, del Consiglio di Amministrazione e nei confronti della Fondazione.....

Il componente la cui nomina spetta al Consiglio di Amministrazione in scadenza, potrà essere individuato tra i componenti dello stesso consiglio; la nomina avviene nell'ambito dell'ultima riunione ordinaria tenuta dal Consiglio di Amministrazione prima della sua scadenza; ciascun componente del Consiglio avrà la possibilità di indicare un nominativo e sarà nominato consigliere colui che riceverà il maggior numero di preferenze e, a parità, sarà nominato il candidato più anziano di età.....

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento e comunque sino a quando non si sia provveduto alla loro completa sostituzione attraverso la nomina da parte dei soggetti che ne hanno diritto.....

Il Consiglio di Amministrazione uscente o decaduto, nel periodo di proroga, può compiere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.....

Il Consiglio di Amministrazione neo costituito si insedia su convocazione del Presidente uscente o del consigliere più anziano per età e nella sua prima seduta provvede all'elezione del Presidente e del Vice-Presidente.....

Art. 9

Sostituzione dei Consiglieri di Amministrazione

cessati o decaduti

Qualora uno degli Amministratori nominato dal Sindaco del Comune di Tirano venga a cessare dall'incarico per qualsiasi ragione (dimissioni, decadenza, revoca o incompatibilità) il Sindaco medesimo, che deve essere tempestivamente avvisato dal Direttore Generale, è chiamato alla sostituzione dell'amministratore cessato nominando, nel rispetto delle disposizioni del presente statuto, un nuovo componente del Consiglio che resterà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Nel caso di cessazione del consigliere nominato in precedenza dal Consiglio di Amministrazione, sarà competenza del Consiglio Medesimo, nella prima riunione, provvedere alla sostituzione nel corso della quale ciascun componente del Consiglio avrà la possibilità di indicare un nominativo e sarà nominato consigliere colui che riceverà il maggior numero di preferenze e, a parità, sarà nominato il candidato più anziano di età.

Nel caso di cessazione di un amministratore nominato dall'Assemblea dei Partecipanti, sarà competenza di quest'ultimo organo nominare un sostituto che, anche in questo caso, resterà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale ne dà notizia ai soggetti titolari della nomina dei nuovi Consiglieri affinché provvedano a dare corso alle attività ed agli atti di nomina necessari.

Le dimissioni o la cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti comportano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. In caso di decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, tutti i componenti del nuovo Consiglio saranno nominati dal Sindaco del Comune di Tirano, fermo in ogni caso il rispetto degli altri principi stabiliti dal presente Statuto. I Consiglieri così nominati resteranno in carica sino all'originaria scadenza del mandato prevista per il Consiglio decaduto.

Articolo 10

Requisiti morali e professionali, Incompatibilità e decadenza dei Consiglieri di Amministrazione

I Consiglieri di Amministrazione devono essere scelti fra persone in possesso di comprovata professionalità in almeno uno dei seguenti campi: sanitario, socio-assistenziale, sociale, economico, amministrativo, giuridico, oppure fra persone di comprovata esperienza e capacità professionale nell'ambito delle attività e servizi analoghi a quelli erogati dalla Fondazione oppure nel volontariato.

Non possono assumere la carica di Consigliere di Amministrazione dell'ente e, se nominati, decadono dalla carica coloro che:

- sono lavoratori dipendenti, con qualsiasi tipo di contratto, della Fondazione;
- sono professionisti che prestano la propria attività professionale in modo continuativo in favore della Fondazione;
- sono amministratori o svolgono funzioni direttive in enti, società ed imprese ai quali la Fondazione ha affidato in modo continuativo l'esecuzione di servizi o di prestazioni in favore di ospiti e/o utenti;

- sono parenti entro il secondo grado, amministratori di sostegno, tutori o curatori di ospiti dei servizi della struttura;.....
- hanno lite pendente o debiti con l'ente;.....
- sono stati dichiarati inabilitati, interdetti o falliti o che abbiano riportato condanne penali per le quali la vigente normativa stabilisce l'inconferibilità di incarichi pubblici;.....
- ricoprono le cariche di Sindaco, Assessore o Consigliere comunale del Comune di Tirano;.....
- ricoprono le cariche di Presidente o Assessore della Comunità Montana Valtellina di Tirano;.....
- esercitano funzioni di controllo nei confronti dell'ente;.....
- si trovano nelle altre condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla normativa vigente.....

Qualora una delle situazioni di cui sopra venga a manifestarsi successivamente all'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione, la decadenza del consigliere è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente o dietro segnalazione dell'Organo di Controllo, con apposita delibera previa comunicazione all'interessato.....

I Consiglieri di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, su proposta del Presidente o dietro segnalazione dell'Organo di Controllo, con apposita delibera previa comunicazione all'interessato.....

Le funzioni di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle attività connesse all'espletamento del mandato.....

.....**Articolo 11**.....

.....**Presidente del Consiglio di Amministrazione**.....

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, scegliendolo tra uno dei quattro Consiglieri nominati dal Sindaco del Comune di Tirano, nella seduta di insediamento presieduta dal Consigliere più anziano di età. La votazione avviene a scrutinio segreto.....

Nel caso in cui il Presidente cessi anche dalla carica di consigliere, il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina del nuovo Presidente, sempre scegliendolo tra uno dei quattro consiglieri nominati dal Sindaco del Comune di Tirano, solo dopo che sarà stato in precedenza nominato il consigliere in sostituzione di quello uscente.....

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio di Amministrazione con almeno tre voti.....

Nella medesima seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione, il Presidente appena eletto procederà alla nomina di un Vice Presidente, scelto tra uno degli altri componenti, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.....

Il Vice Presidente può essere revocato dal Presidente per giusta causa.....

In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice

Presidente le loro funzioni saranno assunte dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente rappresenta legalmente l'ente nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che impegnano la Fondazione verso l'esterno, fermi in ogni caso i poteri di rappresentanza attribuiti al Direttore in forza del presente statuto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione svolgendo azione propulsiva delle attività dello stesso;
- rappresenta l'ente in giudizio;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- assume nei casi di urgenza i provvedimenti indifferibili ed indispensabili alla rappresentanza, anche in giudizio, e/o al funzionamento dell'ente sottoponendoli poi alla ratifica del medesimo nella prima seduta utile;
- sviluppa ogni attività finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'ente;
- cura ogni iniziativa di collegamento con altri soggetti pubblici, privati ed Enti del Terzo Settore utile all'attività dell'ente;
- in caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso saranno espletate dal Vice Presidente.

Al Presidente si applicano tutte le norme previste dalla legge e dal presente Statuto che riguardano gli amministratori ivi comprese quelle riguardanti, nomina, durata in carica, responsabilità, incompatibilità, decadenza revoca.

Articolo 12

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due Consiglieri.

Le sedute sono convocate dal Presidente mediante invito scritto indicante data, ora e sede della riunione, elenco dell'ordine del giorno e deve pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione.

In caso di urgenza, la comunicazione può essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta anche attraverso telefax, telegramma o posta elettronica.

Ogni Consigliere può chiedere l'inserimento all'ordine del giorno delle proprie proposte.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Il numero legale deve perdurare per tutta la seduta e, qualora venisse a mancare nel corso dell'adunanza, il Presidente la dichiara chiusa.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Il Presidente può invitare alle sedute persone esterne al Consiglio per acquisire chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti in trattazione.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore. In caso di assenza del direttore le funzioni di segretario vengono assunte dal Consigliere più giovane per età.

I verbali e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono scritti in apposito registro e firmati dal Presidente e dal segretario.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con la maggioranza di voti degli intervenuti, ad eccezione delle seguenti deliberazioni per le quali è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti nominati del Consiglio:

- quelle riguardanti le modificazioni statutarie;
- l'acquisto e l'alienazione di beni immobili e la costituzione di diritti reali su di essi;
- alienazione di beni facenti parte del patrimonio e/o modifica ed estinzione di diritti reali su di essi;
- scioglimento o estinzione della Fondazione.

A parità di voti prevale il voto del Presidente dell'adunanza consultiva.

Le votazioni si fanno per appello nominale; è consentito procedere a note scritte e riservate quando si tratta di questioni concernenti persone.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

Articolo 13

Direttore Generale

L'incarico di Direttore Generale, a tempo determinato per una durata non superiore a quella del Consiglio stesso con possibilità di riconferma, può essere conferito ad un dipendente della Fondazione o ad un esterno in possesso del diploma di laurea, adeguata professionalità e documentate competenze gestionali con particolare riferimento alla tipologia dei servizi erogati dalla Fondazione.

Nel caso in cui l'attribuzione delle funzioni di Direttore Generale sia stata effettuata a favore di un dipendente della Fondazione e successivamente non riconfermata o revocata, tale scelta non pregiudica il rapporto di lavoro del dipendente stesso con la Fondazione e, il Consiglio di Amministrazione, è tenuto a rivedere la dotazione organica in modo da assegnare il dipendente in parola ad un posto di adeguato contenuto professionale.

Il Direttore Generale, sulla base delle risorse assegnate nel bilancio di previsione e degli obiettivi che gli sono stati assegnati dal Consiglio di Amministrazione, attua la pianificazione operativa e la realizzazione dei programmi, convenzioni e accordi deliberati dal Consiglio di Amministrazione, implementando il modello organizzativo e gestionale della Fondazione ed assumendo tutti gli atti di gestione finanziaria.

ria, tecnica e amministrativa, combinando i fattori produttivi che gli vengono assegnati nell'ambito dei programmi con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, perseguendo l'obiettivo del raggiungimento del più elevato livello qualitativo dei servizi erogati consentito dalle risorse disponibili.

Verifica inoltre l'adeguatezza delle risorse assegnate nel bilancio di previsione, richiedendo al Consiglio di Amministrazione le eventuali variazioni o integrazioni, e verifica altresì la corretta ed economica gestione delle risorse mediante valutazioni comparative di costi, rendimenti e risultati ed il rispetto degli standard e dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente in relazione alle tipologie di servizi ed attività svolte dalla Fondazione.

Il Direttore Generale, nell'ambito delle risorse assegnate nel bilancio di previsione e per lo svolgimento dei compiti che gli sono attribuiti dal presente statuto o che gli sono specificamente assegnati, con apposito mandato, dal Consiglio di Amministrazione, ha autonomia organizzativa e poteri di spesa ed impegno contrattuale della Fondazione nei confronti dei terzi potendo stipulare ogni relativo atto o contratto per la corretta ed economica gestione delle attività della Fondazione, per il corretto funzionamento di tutti i servizi, e per il mantenimento di tutto ciò che è necessario al fine del rispetto delle normative in tema di salute sicurezza sul lavoro, igiene, gestione e accreditamento dei servizi, ambiente, disciplina del lavoro e previdenziale e tutela dei dati personali.

Il Direttore Generale risponde al Consiglio di Amministrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi posti dallo stesso, valutati in termini di volumi delle prestazioni erogate, qualità ed appropriatezza delle stesse, equilibrio economico-finanziario, sviluppo e crescita professionale delle risorse umane coinvolte nonché con riguardo al raggiungimento di specifici risultati preventivamente assegnati.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi di risultato assegnati dal Consiglio di Amministrazione può costituire giusta causa di revoca dell'incarico di Direttore Generale qualora dipendano da negligenze imputabili a quest'ultimo.

Il Direttore Generale studia e propone al Consiglio di Amministrazione i piani di sviluppo delle attività ed il modello organizzativo e gestionale della Fondazione e dei suoi servizi, ferme le competenze e le responsabilità del Direttore Sanitario.

Il Direttore Generale svolge la funzione di Datore di Lavoro ai sensi della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è il capo del personale, sul quale esercita il relativo potere disciplinare, e coordina, verifica e controlla l'attività dei Responsabili dei servizi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi, con esclusione dei compiti di pertinenza del direttore sanitario e delle competenze che la legge attribuisce in via esclusiva a determinate figure professionali.

Il Direttore Generale, fatta salva la possibilità di delegare - nell'ambito del modello organizzativo e gestionale della Fondazione - compiti di controllo e di verifica ad altre funzioni, è responsabile dell'applicazione della normativa in tema di tutela dei dati personali, della nor-

mativa ambientale, della normativa sull'igiene degli alimenti, della normativa in tema di lavoro subordinato ed esercita il potere di firma sulla corrispondenza.

Il Direttore Generale adotta gli atti che le leggi dello Stato e della Regione ed il presente Statuto non attribuiscono al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i verbali delle sedute.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Direttore che sostituisca il Direttore Generale qualora ciò si renda opportuno in ragione dell'incarico affidato al Direttore Generale medesimo e nei casi di assenza e di impedimento temporaneo di quest'ultimo.

Il rapporto di lavoro tra la Fondazione ed il Direttore Generale è regolato da apposito contratto.

Il trattamento economico sarà concordato tra le parti contraenti, tenuto conto della professionalità della figura individuata.

L'incarico di Direttore Generale è compatibile con altri incarichi.

I Consiglieri di Amministrazione non rispondono personalmente dei compiti, delle mansioni e degli atti di pertinenza esclusiva del Direttore Generale.

Articolo 14

Direttore Sanitario

Il Direttore Sanitario è un medico, dipendente della Fondazione o libero professionista, nominato dal Consiglio di Amministrazione al quale è attribuita la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dei servizi socio-sanitari erogati dalla Fondazione sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

Sono attribuiti al Direttore Sanitario i seguenti compiti e responsabilità:

- l'approvazione dei protocolli, regolamenti e procedure interne, relativi alla gestione delle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria svolte dalla Fondazione;
- il coordinamento delle attività sanitarie svolte dalla Fondazione;
- l'adozione dei provvedimenti di ammissione o dimissione degli ospiti e/o degli utenti;
- la gestione della documentazione socio-sanitaria relativa agli ospiti ed agli utenti della Fondazione;
- l'adozione di ogni altro provvedimento allo stesso demandato dalla normativa vigente.

I Consiglieri di Amministrazione ed il Direttore Generale non rispondono personalmente dei compiti, delle mansioni e degli atti di pertinenza esclusiva del Direttore Sanitario.

Art. 15

Assemblea dei Partecipanti

I Partecipanti se esistenti si riuniscono in Assemblea:

- per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di loro spettanza;
- per la revoca dei Consiglieri di Amministrazione nominati dall'Assemblea dei Partecipanti nei casi previsti dal presente statuto;
- per prendere atto del contenuto delle modifiche statutarie delibera-

te dal Consiglio di Amministrazione;.....

- per formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata su richiesta del Consiglio di Amministrazione con voto a maggioranza assoluta dei presenti o su richiesta fatta da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea medesima.

Il Presidente deve provvedere alla convocazione almeno 10 giorni prima della data fissata, mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Ente, all'Albo pretorio del Comune in cui ha sede legale e alla pubblicazione sul sito internet della Fondazione. L'avviso di convocazione dovrà obbligatoriamente contenere: luogo, giorno e ora della prima convocazione ed eventualmente della seconda convocazione oltre che l'elenco di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea i Partecipanti che risultano iscritti al registro dei Partecipanti e che sono in regola con il versamento del contributo minimo annuale stabilito, per l'anno di riferimento, dal Consiglio di Amministrazione.

Per potere partecipare all'elezione dei Consiglieri di amministrazione, i Partecipanti devono avere versato, nei termini stabiliti dal regolamento, la quota di partecipazione stabilita dal Consiglio di Amministrazione per l'esercizio in corso e per l'esercizio precedente a quello delle votazioni.

In prima convocazione l'Assemblea è valida con la partecipazione diretta o per delega di almeno la metà più uno dei Partecipanti.

In seconda convocazione, che deve avvenire in un giorno diverso da quello della prima convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Partecipanti.

Ogni Partecipante ha diritto di essere rappresentato in assemblea tramite delega scritta solo ed esclusivamente da un altro Partecipante. E' consentito ad un Partecipante di essere portatore solo di una delega rilasciata da altro Partecipante. Non possono essere delegati i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, i componenti dell'Organo di Controllo, il Revisore Contabile, il Direttore Sanitario, e coloro che sono dipendenti della Fondazione.

Per l'elezione dei Consiglieri di amministrazione di competenza dell'Assemblea, ciascun Partecipante ha diritto, in proprio e per l'eventuale delega di cui è portatore, ad una sola scheda di voto attraverso la quale può esprimere un numero di preferenze non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere.

Nelle altre deliberazioni ogni Partecipante ha diritto ad un solo voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Articolo 16

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne decide la composizione in forma collegiale o monocratica.

Il componente monocratico o, in caso di organo composto collegiale,

almeno uno dei componenti dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile che siano altresì in possesso di adeguata esperienza specifica.

Ai componenti dell'organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e dell'art. 2399 del Codice Civile.

L'incarico di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con la carica di Consigliere e con qualsiasi ruolo di responsabilità o operativo all'interno della Fondazione.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applicano le stesse disposizioni in tema di requisiti morali, Incompatibilità e decadenza previste per il Consiglieri di Amministrazione.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7,8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida richiamate dall'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'incarico all'Organo di Controllo è conferito per una durata non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione ed è rinnovabile. In caso di dimissioni o decadenza, il componente cessato viene sostituito; l'incarico del sostituto ha durata pari a quello del revisore sostituito.

Articolo 17

Revisore Legale dei Conti

Il controllo amministrativo, contabile e finanziario della gestione dell'ente è affidato ad un revisore dei conti nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti al registro dei revisori contabili qualora la Fondazione superi i limiti previsti dalla normativa vigente.

L'incarico al Revisore Legale dei Conti è conferito per una durata non superiore a quella del Consiglio di Amministrazione ed è rinnovabile. In caso di dimissioni o decadenza, il componente cessato viene sostituito; l'incarico del sostituto ha durata pari a quello del revisore sostituito.

Al Revisore Legale dei Conti si applicano le stesse disposizioni in tema di requisiti morali, Incompatibilità e decadenza previste per il Consiglieri di Amministrazione.

Articolo 18

Libri sociali

Oltre alla tenuta dei libri e dei registri prescritti dalla legge, la Fondazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e dell'Assemblea dei Partecipanti se esistente.

Articolo 19

Bilancio di previsione

Al fine di meglio programmare l'attività della fondazione definire gli obiettivi assegnati al Direttore Generale e per poter determinare con congruità le tariffe dei servizi erogati, il Consiglio di Amministrazione redige un bilancio di previsione, di norma entro il mese di dicembre dell'esercizio precedente. Periodicamente sono effettuati controlli per verificare gli scostamenti fra il bilancio di previsione e l'andamento della gestione, finalizzati all'eventuale adeguamento dello strumento programmatico alle reali esigenze di gestione.

Articolo 20

Esercizio finanziario, scritture contabili e Bilancio d'esercizio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione tiene tutte le scritture contabili previste dalla normativa civilistica e fiscale vigente in relazione alle attività svolte.

Alla fine di ogni esercizio, secondo i termini di legge, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio d'esercizio, sulla base delle disposizioni previste dall'art. 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e dalle relative norme di attuazione ed è formato:

- dallo stato patrimoniale;
- dal rendiconto gestionale con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente;
- dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente a scopi istituzionali, con esclusione, quindi, di ogni diversa utilizzazione.

Articolo 21

Bilancio sociale

Entro i termini previsti per l'approvazione del Bilancio di esercizio, la Fondazione approva anche il bilancio sociale, che deve essere redatto e pubblicato in conformità a quanto stabilito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e dai relativi decreti attuativi.

Art. 22

Volontariato

La Fondazione riconosce e l'importanza ed il valore del Volontariato e si può avvalere dell'opera di volontari nello svolgimento delle proprie attività istituzionali sia:

- a) ricorrendo direttamente all'attività prestata da volontari secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017;
- b) stipulando accordi e/o convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato previste dal Capo I del Titolo V del Decreto Legislativo n. 117 del 2017.

I volontari prestano la loro attività in favore delle persone beneficiarie dei servizi offerti dalla Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di so-

lidarietà.....
L'attività dei volontari è regolata dalle disposizioni del Titolo III del
Decreto Legislativo n. 117 del 2017.....

Art. 23

Norme sull'estinzione e sulla devoluzione del patrimonio

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.....
Nel caso in cui lo scopo istituzionale sia esaurito o sia divenuto im-
possibile o di scarsa utilità, il Consiglio di Amministrazione deve ade-
guare lo scopo istituzionale al fine di favorire ulteriori categorie di
soggetti svantaggiati.....
Qualora non sia possibile procedere al suddetto adeguamento, la
Fondazione si estingue.....
In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione il patrimonio
residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45
comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e salva diversa de-
stinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore secon-
do le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente nel ri-
spetto di quanto previsto dall'art. 9 del medesimo Decreto Legislativo
n. 117 del 2017 e dalle altre norme di legge.....

Art. 24

Norme generali

Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano le di-
sposizioni del decreto legislativo n. 117 del 2017 in tema di Enti del
Terzo Settore e nel rispetto delle norme previste dal Codice civile in
tema di Fondazioni.....

F.to Marco Cristian De Campo
Luigi Iovino L.S.

Certifico io sottoscritto dottor Luigi Iovino, notaio in Grosotto, iscritto al Collegio Notarile di Sondrio, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi di legge.
Grosotto, li 19 marzo 2026